

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT C.U. IPA CR344K
Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche
Proposta n. DT - 111 - 2018 Impegno n.
Dirigente / Resp. P.O.: ZANINO DAVIDE

Responsabile del Servizio STEVANIN GRAZIANO
Estensore: MANACORDA FULVIO

DETERMINAZIONE N. 164

IN DATA 13-02-2018

Oggetto: Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione I.P.P.C. della Società Finissaggio e Tintoria Ferraris S.p.A., ubicata in Strada Trossi n. 1 nel Comune di Benna (BI).

Il sottoscritto Dott. Davide Zanino in qualità di Dirigente del Servizio Rifiuti, Valutazione d'Impatto Ambientale, Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche:

Impresa: Finissaggio e Tintoria Ferraris S.p.A.
Stabilimento di Benna (BI)
Sede Legale: *Via Cavour 64/66 – 13894 Gaglianico (BI)*
Sede Operativa: *Strada Trossi 1 – 13871 Benna (BI)*
Codice Impresa: 2237
Codice SIRA ULO 6131

Viste:

- la Determinazione Dirigenziale n. 3589 del 19/09/2005 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per impianti esistenti, al complesso I.P.P.C. "Finissaggio e Tintoria Ferraris" S.p.A. per l'unità locale di Benna, Strada Trossi, n. 1 per lo svolgimento delle attività I.P.P.C. cod.: 6.2. *"Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno"*;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2234 del 13/08/2010 con la quale si è provveduto al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della "Finissaggio e Tintoria Ferraris" S.p.A.;
- la richiesta formalizzata in data 29/07/10, con nota ns. prot. n. 31238, dalla Società "Finissaggio e Tintoria Ferraris" S.p.A. con la quale si richiedeva la possibilità di installare un impianto fotovoltaico e un impianto di cogenerazione alimentato ad olio vegetale per la produzione di energia elettrica, acqua calda e vapore presso lo stabilimento di Benna;
- la Determinazione Dirigenziale n. 827 del 31/03/2011 con la quale si è provveduto all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della "Finissaggio e Tintoria Ferraris" S.p.A. in riferimento alla prevista installazione di un impianto fotovoltaico e di un impianto di cogenerazione alimentato ad olio vegetale.

Dato atto che:

- la Società Finissaggio e Tintoria Ferraris S.p.A., in data 26/11/2015, con nota ns. prot. n. 33854 del 27/11/2015, aveva comunicato, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06, l'intenzione di modificare l'assetto impiantistico del proprio complesso IPPC in Comune di Benna; installando un impianto di cogenerazione alimentato a metano costituito da motore a combustione interna di potenza termica inferiore a 3 MW.
- L'Amministrazione scrivente, sentiti il Comune di Benna ed il Dipartimento ARPA di Biella, aveva ritenuto non sostanziali le modifiche proposte a condizione che la Società proponente ottemperasse alle prescrizioni assegnate dal Dipartimento ARPA di Biella.
- la Società Finissaggio e Tintoria Ferraris S.p.A. in data 21/12/2017, con nota ns. prot. n. 28713 del 22/12/2017, ha comunicato di non aver mai realizzato l'impianto di cogenerazione alimentato ad olio vegetale e di non essere più interessata alla sua realizzazione in futuro;
- Il SUAP del Comune di Benna (BI) con nota pervenuta al prot. n. 1694 del 23/01/2018, ha comunicato l'avvio del procedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene quindi opportuno:

- aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29 - octies del D.Lgs. 152/06 in capo alla Società Finissaggio e Tintoria Ferraris S.p.A., eliminando le prescrizioni relative all'esercizio e al monitoraggio del previsto impianto di cogenerazione alimentato ad olio vegetale, che non verrà più realizzato, provvedendo al contempo ad aggiungere le prescrizioni formulate dal Dipartimento ARPA di Biella in riferimento alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di cogenerazione alimentato a metano, costituito da motore a combustione interna di potenza termica inferiore a 3 MW (istanza del 27/11/2015);
- sostituire, per maggior chiarezza, l'allegato D "*Emissioni in Atmosfera*" alla Determinazione Dirigenziale n. 827 del 31/03/2011 con l'allegato "D" al presente atto.

Precisato che:

- Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 non prevedono scadenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali. Il nuovo regime prevede il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29 – octies comma 4 del D.Lgs. 152/06.
- La Regione Piemonte, con circolare del 01/08/2014 prot. 10094, ha reso noto, tra le altre cose, che: "*Relativamente alle installazioni per le quali il termine per la presentazione dell'istanza di rinnovo indicato nell'autorizzazione è successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, (10 aprile 2014) non permane in capo ai gestori l'obbligo di presentazione dell'istanza di rinnovo; in tali casi il termine dei 10 anni di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 29-octies del D.Lgs 152/06 decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione in essere.*" In tal senso si è espresso anche il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la circolare del 27/10/2014 prot. 22295.
- Si conferma pertanto l'applicazione della nuova disposizione di legge in ordine alla durata delle A.I.A. vigenti.
- Ne consegue che l'A.I.A. in capo alla Società Finissaggio e Tintoria Ferraris S.p.A., per l'unità locale ubicata in Strada Trossi, n. 1 nel Comune di Benna (BI) rinnovata con

Determinazione Dirigenziale n. 2234 del 13/08/2010 della Provincia di Biella, è da intendersi valida sino al 19/09/2020.

Vista la Legge 447/95;

Visto il D.Lgs 3/04/2006 n. 152 e ss. mm. ii.;

Viste le Leggi Regionali n. 44/2000 n. 5/2001;

Vista la Legge Regionale n. 24/2002;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 29/93.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Società Finissaggio e Tintoria Ferraris S.p.A. per l'installazione ubicata in Strada Trossi, n. 1 – Benna (BI), per lo svolgimento dell'attività IPPC "6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno"; rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 2234 del 13/08/2010 della Provincia di Biella, al fine di eliminare le prescrizioni relative all'esercizio e al monitoraggio del previsto impianto di cogenerazione alimentato ad olio vegetale, dato che non verrà più realizzato, provvedendo al contempo ad aggiungere le prescrizioni formulate dal Dipartimento ARPA di Biella in riferimento alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di cogenerazione alimentato a metano, costituito da motore a combustione interna di potenza termica inferiore a 3 MW (istanza del 27/11/2015);
2. Di sostituire, per maggior chiarezza l'allegato D "*Emissioni in Atmosfera*" alla Determinazione Dirigenziale n. 827 del 31/03/2011 con l'allegato "D" al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di precisare che l'A.I.A. in capo alla Società Finissaggio e Tintoria Ferraris S.p.A. per l'installazione ubicata in Strada Trossi n. 1 nel Comune di Benna (BI) è da intendersi valida sino al 19/09/2020.
4. Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
5. Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 dovranno essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato D "*Emissioni in Atmosfera*" al presente provvedimento.
6. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e

relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

7. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
8. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 29 – nonies comma 4 del D.Lgs. 152/06.
9. Di stabilire che il provvedimento di recepimento del presente Atto rilasciato dal SUAP territorialmente competente deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
10. Di stabilire che, per il combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 7 del D.P.R. 07/09/2010 n. 160, l'efficacia del presente atto è subordinata al recepimento formale dello stesso da parte del SUAP territorialmente competente.
11. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al SUAP del Comune di Benna (BI), affinché provveda all'emissione del provvedimento finale, fatto salvo, ove necessario, l'assolvimento delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. in materia di Certificazione Antimafia.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Davide Zanino

EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Gli autocontrolli periodici dovranno avere la seguente cadenza:

Punti di emissione n.	Periodicità
13, 29, 30, 31	Biennale

2. Gli autocontrolli sui punti di emissione in atmosfera dovranno essere svolti garantendo il raccordo con le periodicità relative al quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterate le periodicità prescritte.
3. I limiti di emissione fissati nel presente atto rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
4. Lo stabilimento dovrà essere esercito secondo quanto indicato negli elaborati progettuali presentati nell'ambito del procedimento autorizzatorio; ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata come previsto dalla normativa di riferimento.
5. La Società dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
- siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo) conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti;
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
6. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
7. La Società dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
8. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc..), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'ARPA.
9. Per l'effettuazione dei monitoraggi e per la presentazione dei relativi risultati deve essere seguito il Manuale UNICHIM 158/88 Misure alle emissioni Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
10. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, sulla base delle pertinenti norme tecniche Cen o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche Iso o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne

l'equivalenza avvalendosi della norma specifica UNI EN 14793: Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato.

11. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e all'ARPA competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.

SCHEMA DELLE EMISSIONI

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
1	Asciugatoio tops	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
2-3	Vaporizzatore	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
4	Essiccatoio Fleissner	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
5	Asciugatoio Fleissner	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
6	Asciugatoio Fleissner	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
7	Aspirazione aerazione area lisciatrice	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
8-9	Cisterne stoccaggio prodotti chimici	Occasion.	Esaustione naturale			Emissioni Trrascurabili					
10	Asciugatoio irrestringibile	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
11	Asciugatoio irrestringibile	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
12	Asciugatoio irrestringibile	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
13 ⁽¹⁾	Trattamento irrestringibile	Discontinua	15	0,65	scrubber	20.000	Cloro e suoi composti (come HCl)	5	0,1	24	Amb.
14-15	Asciugatoio rocche	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
16-17	Asciugatoio rocche	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
18-19	Asciugatoio rocche	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
20	Asciugatoio rocche	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
21-22-23-24	Asciugatoio rocche	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
25	Asciugatoio matasse	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
26	Asciugatoio matasse	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
27	Laboratorio prove analitiche	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 (comma 14, punto i: laboratori)									
28	Aspirazione sciogliture colori	Discontinua	7	0,2	-	1.500	Polveri	3	0.0045	16	Amb.
29	CT1: Generatore di vapore Ferroli 1 (Potenza termica di combustione kw 5815)	Continua	9	0,65	NCSR DeNOx	7.300 ⁽²⁾	Polveri	100	0,73	24	200
							Ossidi di azoto (NO ₂)	500	3,65		
							Ossidi di zolfo (SO ₂)	1.700	12,41		
30	CT2: Generatore di vapore Ferroli 2 (Potenza termica di combustione kw 5232)	Continua	9	0,60	NCSR DeNOx	6.600 ⁽²⁾	Polveri	100	0,66	24	200
							Ossidi di azoto (NO ₂)	500	3,3		
							Ossidi di zolfo (SO ₂)	1.700	11,22		
31	CT3: Generatore di vapore Ferroli 3 (Potenza termica di combustione kw 5234)	Continua	9	0,60	NCSR DeNOx	6.600 ⁽²⁾	Polveri	100	0,66	24	200
							Ossidi di azoto (NO ₂)	500	3,3		
							Ossidi di zolfo (SO ₂)	1.700	11,22		
33	Impianto di cogenerazione alimentato a gas metano	Continua	9	0,50	-	3.800	NO _x ***	250	0,95	24	120****
							CO***	200	0,76		

*) Il punto di emissione 13 costituisce l'esauzione di 3 linee di trattamento irrestingibile. La linea 2 risulta equipaggiata con un pre-abbattitore dedicato (a soda caustica) che attua una purificazione del flusso prima della immissione dello stesso nell'abbattitore principale.

**) Portata massima calcolata su base stechiometrica riferita ad un eccesso di ossigeno pari al 3% sul volume dei fumi di combustione.

***) Riferiti al volume dell'effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali, ad un tenore di ossigeno pari al 5 % in volume.

****) La temperatura allo sbocco arriva a 470°C durante l'attivazione del by pass.

DISPOSITIVI DI ABBATTIMENTO			
n. camino	SIGLA	Tipologia impianto di abbattimento	
13	scrubber	Scrubber a soluzione di soda caustica	Forma: cilindrico verticale a base parallelepipedo
Tipo: Scrubber a riempimento statico			Materiale costruzione: polipropilene/pvc
Dimensioni: diametro 2200 mm – altezza 6000 mm			Portata aria: 20000 m ³ /h a temperatura ambiente
Portata liquido abbattimento: 300 l/h			Sistema di correzione pH: automatico ad immissione dosata di soda caustica
Capacità vasca di accumulo liquido: 2000 litri circa			Riempimento: anelli Roasching 2”
Descrizione funzionamento: il flusso di aria inquinata viene aspirato da due elettroaspiratori centrifughi posti a monte dell’abbattitore, entra in quest’ultimo nella parte inferiore, attraversa interamente il letto di riempimento statico che viene irrorato in controcorrente dalla soluzione neutralizzante, per poi fuoriuscire in ambiente esterno passando attraverso un separatore di gocce che evita il trascinamento all’esterno del liquido neutralizzante.			
Sistemi di misurazione in continuo – NON PREVISTI			
n. camino	SIGLA	Tipologia impianto di abbattimento	
29-30-31	NSCR DeNOx	Impianto di abbattimento mediante iniezione diretta in camera di combustione di un reagente a base di urea per l’abbattimento degli ossidi di azoto generati nel generatore.	
Sistemi di controllo in continuo			

Biella, _____

Il Dirigente/Responsabile
ZANINO DAVIDE